

Decreto Cura Italia: la sospensione dei termini processuali e lo stop ai licenziamenti: facciamo chiarezza

AVV. GIUSEPPE SUMMO

Il recentissimo decreto “Cura Italia”, entrato in vigore il 17.3.2020, ha previsto all’art. 83 la sospensione dei termini processuali nei procedimenti civili e penali. In particolare:

a. tutte le udienze già fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospese e pertanto **“sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”**; e

b. **il decorso dei termini processuali** per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali è sospeso **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**.

In particolare **la sospensione sino al 15 aprile 2020** riguarda:

- gli atti introduttivi del giudizio (in combinato disposto con il comma ottavo dell’art. 83);
- **la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse** (ad esempio: atti di impugnazione giudiziale del licenziamento da effettuarsi con il deposito del ricorso entro il 15.4.2020);

- tutti i termini procedurali per il deposito di atti (comparse conclusionali e memorie di replica nel giudizio civile e note autorizzate nel rito del lavoro);
- la proposizione delle impugnazioni (opposizioni nel rito Fornero, appelli o reclami e ricorso per cassazione)

Inoltre:

- **è sospeso fino al 15 aprile 2020** il decorso dei termini per il compimento di **qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali** (art. 83 comma secondo);
- qualora il decorso del termine abbia inizio **durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo**;
- quando il **termine è computato a ritroso** e cade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, **l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto**.

Fanno **eccezione alla sospensione**:

- per la materia civile, i procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione
- per il processo del lavoro, potrebbe rilevare l’eccezione relativa ai procedimenti di cui



agli articoli 283, 351 e 373 cpc (sospensive della sentenza di primo grado impugnata in appello e della sentenza di appello impugnata per cassazione, si veda punto successivo);

- i procedimenti sulle sospensive della sentenza di primo grado impugnata in appello e della sentenza di appello impugnata per cassazione (art. 283 e art. 351 c.p.c.) e quelli sul ricorso incidentale (art. 373 c.p.c.) e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, (anch'esso non impugnabile). (art. 83 comma terzo). Tale opzione appare invocabile da ricorrenti nei giudizi di impugnazione del licenziamento (giudizi che, pur non rientranti nelle eccezioni al periodo di sospensione, potrebbero essere trattati entro il 15.4.2020 soltanto all'esito di espresso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.)

Quanto allo **stop ai licenziamenti**, l'art. 46 del decreto Cura Italia ha stabilito che è precluso per **60 giorni** l'avvio di procedure di licenziamento collettivo (art. 5 L.223/91) e di riduzione del personale (art. 24 L. 223/91). Per lo stesso periodo, sono sospese le medesime procedure che siano state avviate successivamente al 23.2.2020. Sino alla scadenza del termine, il datore di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/66).

Pertanto, **a partire dal 17.3.2020 e sino al 16.5.2020:**

- a. il datore di lavoro **non può avviare nuove procedure di licenziamento collettivo** (divieto di avvio della procedura di licenziamento collettivo nel caso in cui il datore di lavoro intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in più unità produttive site nella stessa provincia);
- b. sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti e avviate **dopo il 23 febbraio 2020:**
- c. **a prescindere dal numero dei dipendenti, il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ("GMO")**: ciò significa divieto di avviare procedure di licenziamento per GMO e di concludere quelle già in corso alla data del 17.03.2020).

La norma **non riguarda:**

- i licenziamenti dovuti al comportamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; restano pertanto possibili le dimissioni del lavoratore, anche per giusta causa; e
- i licenziamenti dei dirigenti "apicali" (sempre secondo la nozione di giustificatezza).

Avvertenza ⓘ

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of **HLB International**
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56